

proposta di legge n. 189

a iniziativa dei Consiglieri Ciriaci, Giorgi, Cardogna, Bucciarelli, Acquaroli, Latini, Massi, Perazzoli, Pieroni, Marangoni, Sciapichetti, Traversini, Silveti, Trenta, D'Anna, Romagnoli, Zaffini, Marinelli, Natali, Ortenzi, Badiali

presentata in data 23 marzo 2012

NORME PER IL SOSTEGNO DEI GENITORI SEPARATI E
DIVORZIATI IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTÀ

Art. 1*(Principi e finalità)*

1. La Regione Marche, ispirandosi ai principi e ai valori della Costituzione italiana, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e in attuazione della legge regionale 10 agosto 1998, n. 30 (Interventi a favore della famiglia), promuove e regola misure di sostegno economico e psicologico in favore dei coniugi e dei genitori separati e divorziati in situazione di grave difficoltà.

2. La presente legge garantisce il servizio pubblico alla famiglia, anche nei casi di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

3. Le misure e gli interventi dei servizi sono finalizzati alla conservazione dell'autonomia personale e al perseguimento di un'esistenza dignitosa dei coniugi e dei genitori separati e divorziati in situazione di grave difficoltà, riducendo eventuali conflitti e cause di natura economica, psicologica e sociale per sostenerli adeguatamente negli impegni di cura e di educazione dei figli.

Art. 2*(Destinatari)*

1. Sono destinatari degli interventi, delle prestazioni e dei servizi i cittadini italiani residenti nei comuni delle Marche.

2. Le persone indicate al comma 1 devono trovarsi nella condizione di coniuge o genitore separato e divorziato in situazione di grave difficoltà nei primi tre anni successivi alla dichiarazione di separazione legale o di sentenza di divorzio.

3. Gli interventi possono essere erogati anche dopo i tre anni successivi alla dichiarazione di separazione legale o di sentenza di divorzio in presenza di figli minori o di figli maggiorenni non emancipati, ovvero in occasione di una riformulazione delle sentenze del tribunale che modifica a distanza di anni i precedenti accordi, ormai inadeguati alle mutate condizioni di vita, e se persistono condizioni di conflittualità e di grave difficoltà economica.

Art. 3*(Compiti della Regione)*

1. La Regione, nell'ambito degli interventi indicati alla l. r. 30/1998, anche in collaborazione con altri soggetti, enti locali, istituzioni e organismi non profit accreditati, attua le seguenti misure per attuare le finalità della presente legge:

- a) promuove i servizi di mediazione familiare dell'Asur, degli enti locali e degli organismi non profit accreditati sostenendo e potenziando in particolare gli interventi rivolti ai genitori separati, in fase di separazione o divorziati aiutandoli a raggiungere accordi soddisfacenti per sè e per i propri figli rispetto anche alle modalità di realizzazione dell'affidamento congiunto, previsto dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli), finalizzato al mantenimento del ruolo genitoriale, nonchè interventi e prestazioni di supporto psicologico diretti al superamento del disagio e al recupero della propria autonomia personale e autostima nei momenti più critici delle diverse fasi della separazione con particolare riguardo alle situazioni che possono incidere negativamente sull'equilibrio fisico e psichico di ciascun coniuge;
- b) promuove in ogni ambito territoriale e sostiene la formazione e l'aggiornamento degli operatori dei servizi di mediazione familiare;
- c) prevede e promuove in ogni ambito territoriale, attraverso gli atti programmatici dei piani sociali di zona, oltre a specifici programmi di mediazione familiare, anche servizi informativi e di consulenza legale finalizzati a rendere effettivo l'esercizio del ruolo genitoriale in caso di separazione e in osservanza della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) e della legge 54/2006;
- d) stipula accordi e intese con il Ministero di Giustizia per garantire nei tribunali le prestazioni dei servizi di mediazione familiare, in particolare nei procedimenti di separazione giudiziale;
- e) promuove e sostiene economicamente in ogni ambito territoriale, anche in collaborazione con altri enti locali, soggetti, istituzioni e organismi non profit accreditati, soluzioni abitative temporanee per i coniugi separati e divorziati, anche in assenza di figli o con figli adulti, che si trovano in condizione di grave difficoltà economica qualora, a seguito di pronuncia dell'organo giurisdizionale, sia stata assegnata la casa familiare all'altro coniuge oltre all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento per il coniuge o per i figli;
- f) analizza, monitora ed interpreta i fenomeni correlati alle cause di separazione e divorzio nelle Marche anche tramite l'Osservatorio regionale politiche sociali e il Centro regionale di documentazione e analisi per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani, al fine di fornire alla

Regione Marche idonei strumenti per l'adozione delle scelte strategiche inerenti la tutela della famiglia, della persona e dei minori.

Art. 4

(Esclusione dai benefici)

1. Sono esclusi dai benefici abitativi e di sostegno economico, rispetto ai principi previsti dalla presente legge, i soggetti condannati con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui al decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori).

Art. 5

(Norma finanziaria)

1. Per l'anno 2013 l'entità della spesa è stabilita con le relative leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 si provvede per l'anno 2013 mediante impiego delle somme iscritte nell'U.P.B. 53007.

Art. 6

(Clausola valutativa)

1. Alla fine del primo anno di applicazione della presente legge, e successivamente ogni anno, la Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa una relazione in ordine al raggiungimento degli obiettivi della presente legge e indicazioni per l'aggiornamento della programmazione pluriennale.